



COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO
Piazza della Vittoria n° 6, 81010 San Potito Sannitico (CE)
C. F. 82000950616 - Tel. 0823/911526
e-mail: comunesanpotitosannitico@tin.it



Prot. n. 5209

del 08/12/2020

ORDINANZA N. 20/2020

OGGETTO: Ulteriori misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus covid-19. Sospensione delle attività educative in presenza della prima e della seconda classe della scuola primaria nelle scuole del territorio del Comune di San Potito Sannitico (CE).

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, successivamente abrogato dal *decreto-legge n. 19 del 2020* ad eccezione dell'*articolo 3*, comma 6-bis, e dell'*articolo 4*;

VISTO il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2020, n. 74*, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

VISTO il *decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 settembre 2020, n. 124*, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il *decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della *direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 ed in particolare l'art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2 che stabilisce "1. *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.*";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92 del 23/11/2020;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28/11/2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 Dicembre 2020, nella quale si stabilisce, tra l'altro, che la Regione Campania viene inserita in "zona arancione";
VISTA l'ordinanza sindacale n. 17 del 28/11/2020;
VISTA l'ordinanza sindacale n. 19 del 07/11/2020, che si intende integralmente annullata e sostituita dalla presente per i motivi di cui di seguito;
CONSIDERATO che successivamente alla predetta ordinanza sindacale è intervenuta l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 95 del 07/12/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale. - Approvazione nuove Linee guida in materia di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.", ed in particolare i seguenti punti: "1. *Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 1.1. fermo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori*";
CONSIDERATA la relazione del 07/12/2020 del consigliere del Ministro della Salute per l'emergenza COVID-19 dott. Walter Ricciardi che ha precisato: "Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Covid, e dicembre e gennaio saranno due mesi terribili per due motivi: per i problemi nell'accesso ai servizi e per le tante differenze a livello regionale...";
RITENUTO che quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l'adozione di ogni più opportuno provvedimento, a scopo cautelativo e prudenziale, a tutela della salute e della cittadinanza al fine di prevenire, o quanto meno arginare, il diffondersi del contagio;
RITENUTO che le attività in presenza del personale scolastico, docente e non docente, degli alunni, di ogni fascia di età, proveniente da diversificati contesti familiari, sociali e territoriali, è sicuramente un potenziale fattore di rischio che, almeno all'attualità, deve essere evitato senza indugi;
TENUTO CONTO dell'esigenza di contenere l'eventuale diffusione del contagio che potrebbe derivare dall'aumento delle situazioni di rischio;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
VISTO l'art. 50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

ORDINA

Con decorrenza dal **7 Dicembre 2020 e fino al 23 Dicembre 2020**, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, sono individuate le seguenti misure:

- 1) la sospensione delle attività educative in presenza della prima e della seconda classe della scuola primaria;
- 2) restano consentite, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte del Dirigente scolastico delle specifiche condizioni di contesto.

Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), la scuola primaria (esclusa la classe prima e seconda) e la secondaria di primo grado restano ferme le disposizioni di cui all'Ordinanza Regionale n. 95 del 07/12/2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020.

La presente annulla e sostituisce integralmente l'ordinanza sindacale n. 19 del 07/11/2020.

Il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

DISPONE

la trasmissione della presente:

- Prefettura di Caserta,
- ASL Ce1,
- Presidente della Regione Campania,
- Carabinieri di Piedimonte Matese,
- Dirigente Scolastica dell'ICS Gioia Sannitica.

per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi della Legge 60 dicembre, 1971, n. 1034, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 gg. dalla notifica o piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR. 24 novembre 1971 n.1199.

La presente ordinanza viene pubblicata per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 08/12/2020.



IL SINDACO

Dott. Francesco Imperadore